

Causa C-10/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

10 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2019

Attrice:

Flightright GmbH

Convenuta:

Eurowings GmbH

Copia certificata conforme

(omissis)

Amtsgericht Düsseldorf

Ordinanza

Nella causa

Flightright GmbH contro Eurowings GmbH

Il 18 dicembre 2019

l'Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf)

(omissis)

così ha deciso:

I. Il procedimento è sospeso.

- II. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (omissis) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91:
- 1) Se la disposizione sulla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione a norma dell'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, debba essere interpretata nel senso che anche i passeggeri, il cui trasporto con il volo alternativo verso la destinazione finale avviene più di un'ora prima rispetto all'orario di partenza previsto giungendo quindi alla destinazione finale con il volo alternativo prima rispetto a quanto sarebbe avvenuto con il volo previsto (cancellato), ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell'articolo 7 del regolamento di cui trattasi.
 - 2)
 - a) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e, in secondo luogo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 detta compensazione pecuniaria che, in linea di principio, deve essere concessa possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, **[Or. 2]** qualora l'orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo rispetto all'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
 - b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2 a): se sussista un motivo di esclusione della possibilità di applicare la riduzione nell'ipotesi in cui l'orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo eccessivo rispetto a quello previsto del volo originariamente prenotato, ad esempio più di tre ore.

Motivi

I.

L'attrice chiede, in via di surroga da parte di un cedente, il pagamento di una compensazione pecuniaria pari, originariamente, a EUR 250 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004. La convenuta è un vettore aereo tedesco. Il cedente prenotava presso di essa il seguente volo da Norimberga a Düsseldorf:

Numero di volo:	EW9067
Orario di partenza previsto:	20 maggio 2018 ore 20:50, Norimberga

Orario di arrivo previsto: 20 maggio 2018 ore 21:50, Düsseldorf

Il volo in questione veniva cancellato e il cedente veniva imbarcato sul seguente volo alternativo:

Numero di volo: EW9069

Orario di partenza previsto: 20 maggio 2018 ore 16:50, Norimberga

Orario di arrivo previsto: 20 maggio 2018 ore 18:00, Düsseldorf

Il cedente è quindi partito 4 ore e 25 minuti prima dell'orario di partenza originariamente previsto, raggiungendo la destinazione finale, Düsseldorf, 3 ore e 50 minuti prima dell'orario di arrivo originariamente previsto. La distanza aerea da Norimberga a Düsseldorf è pari a 365 km.

Con memoria del 21 settembre 2018 la convenuta dichiarava una riduzione del 50% del diritto dell'attrice alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004.

Successivamente, con memoria del 23 ottobre 2018, l'attrice dichiarava la controversia definita nella misura di EUR 125. Il 5 novembre 2018 la memoria veniva notificata alla convenuta, la quale contestava detta dichiarazione sulla definizione della controversia con memoria del [Or. 3] 19 novembre 2018, pervenuta altresì via fax presso il tribunale in pari data.

II.

1.

L'esito dell'azione dipende dall'interpretazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte circa l'interpretazione di detto regolamento sono rilevanti ai fini della decisione sulla fondatezza del diritto di pagamento ancora rivendicato dall'attrice per un importo di EUR 125,00 nonché sulla domanda di accertamento anch'essa ora ribadita, in relazione alla dichiarazione unilaterale di definizione parziale della controversia da parte dell'attrice per l'importo di EUR 125,00.

2.

Il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte è necessario ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE.

3.

(omissis)

(Firme) (omissis)

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO